



COMUNE DI CASTELLANA SICULA

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO



UFFICIO DEL SINDACO

P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel.: 0921558208 Fax: 0921.558218 - cell.: 368.7158253
PEC: tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it
e-mail: sindaco@comune.castellana-sicula.pa.it - sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

ORDINANZA N. 32

Data 03/04/2019

Oggetto: *Ordinanza contingibile e urgente ex art. 191 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. - Prosecuzione dell'esercizio dell'impianto I.P.P.C. sito presso Contrada Balza di Cetta in Castellana Sicula ed individuazione "Commissario" della Società Alte Madonie Ambiente S.p.A. - (Società in liquidazione gestione commissariale ex ATO Palermo 6)*

IL SINDACO

Premesso che:

- Con DDG AIA n° 385 del 09/06/2011, è stato autorizzato la Società Alte Madonie Ambiente S.p.A. - (Società in liquidazione gestione commissariale ex ATO Palermo 6) per la gestione dell'IPPC sito presso Contrada Balza di Cetta in Castellana Sicula (ex discarica consortile per rifiuti non pericolosi) fino al 06/06/2021, giusta documento prot. n° 15956 del 19/04/2018;
- come è noto, in virtù di Ordinanze ex art.191 D.lgs. n.152/2006 da parte del Presidente della Regione Siciliana, dal 01/10/2013 ad oggi, il servizio di gestione dell'IPPC sito presso Contrada Balza di Cetta in Castellana Sicula è stato garantito mediante una speciale forma di gestione commissariale degli ATO da parte della Regione Siciliana nelle more della definizione delle procedure di affidamento al nuovo gestore unico, secondo le modalità previste dall'art. 15 L.R. n°9/2010 e s.m.i.,
- tale speciale forma di gestione scade il 31/03/2019 (Ordinanza P.R.S. n.7/rif. del 03/12/2018) senza che, allo stato attuale, siano stati assunti da parte degli organismi sovracomunali competenti, provvedimenti utili a scongiurare la sospensione del servizio di gestione integrata dei rifiuti compresa la gestione del suddetto impianto di smaltimento dei rifiuti non pericolosi;
- la L.R. 9/2010 prevedeva un cronoprogramma di attuazione che ha subito dei rallentamenti non imputabili a questo Ente;
- la Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti (SRR), società costituita per l'esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i., dopo aver preliminarmente accertato, in forza dell'art.4 dell'Ordinanza n.6/Rif del 30.06.2016, lo stato delle procedure di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti che i Comuni, in forma singola o associata, avrebbe dovuto porre in essere le procedure per l'eventuale acquisizione dalla società Alte Madonie Ambiente spa, dell'impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi sito presso Contrada Balza di Cetta in Castellana Sicula;
- inoltre, la SRR Palermo Provincia Est, costituita in data 21/10/2014, ha assolto a tutte le attività istituzionali di avviamento previste dalla L.R. n°9/2010 quale la redazione del Piano d'Ambito (trasmesso alla Regione il 22/12/2014 ed approvato dalla stessa il 11/06/2015),

approvazione della Dotazione Organica (trasmessa alla Regione in data 25/11/2014 ed approvata dalla stessa in data 20/07/2016), trasferimento delle unità di personale ai nuovi gestori individuati dai vari ARO;

- in data 27 marzo 2019 con nota prot. 13527 l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, preannunciando che il Presidente della Regione non avrebbe più provveduto ad emettere ulteriori Ordinanze contingibili e urgenti ex art. 191 D.lgs. 152/2006 per assicurare "la speciale forma di gestione", ha dato indicazioni agli Enti Locali competenti nella gestione integrata dei rifiuti per assicurare la continuità dei servizi erogati, scongiurare emergenze igienico sanitarie e tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- che nel suddetto documento viene indicato che i Sindaci Metropolitani ed i Commissari Straordinari delle ex Province possono emettere Ordinanza ex art. 191 D.lgs. 152/2006, in deroga alle disposizioni della L.R. 9/2010 art.15 e 19 nell'intero territorio provinciale o in porzioni dello stesso, debitamente circoscritte entro e non oltre il termine necessario al superamento delle criticità, per assicurare una speciale forma di gestione volta al superamento di tali criticità; e che "i Comuni sono chiamati ad effettuare tutte le scelte di competenza, esercitando i poteri ad essi riconosciuti dall'ordinamento per assicurare la continuità del servizio, ivi compreso il potere di ordinanza ex art. 191, D.lgs. n. 152/2006, ovvero ai sensi del TUEL ove del caso, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 14, comma 6, L.R. nr. 9/2010";

PRESO ATTO

- che il Sindaco della Città Metropolitana di Palermo con nota prot. 28614 del 29/03/2019 ha comunicato che non emetterà il provvedimento di che trattasi, ritenendolo illegittimo;
- che a seguito della riunione dei Soci della società AMA "Rifiuti è Risorsa" s.c.a.r.l. del 01/04/2019 e a seguire la riunione della società AMA Spa, alla presenza di 12 comuni soci su 13, raggiungendo la percentuale azionaria presente del 97% si è convenuti di:
 - a) dare mandato al Sindaco di Castellana Sicula di emettere la presente ordinanza nelle more dell'individuazione del soggetto gestore nelle forme di legge ed al fine di evitare l'insorgere di emergenze igienico-sanitarie e tutelare la salute pubblica e l'ambiente, attivando conseguentemente il potere ex art. 191 D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - b) di nominare come Commissario straordinario il rag. Nasello Carmelo, già Commissario liquidatore della stessa AMA S.p.A.;
 - c) la presente ordinanza dovrà avere una durata di mesi 6;
- che con DDS n° 1290 del 29/09/2017 aggiornato con DDG n° 1591 del 07/12/2019 del competente Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti sono autorizzati a conferire i rifiuti solidi urbani indifferenziato presso l'impianto di che trattasi;
- sono stati acquisiti i pareri dell'ASP, giusto prot. n° 459 del 03/04/2019 e ARPA di Palermo giusto prot. n° 17477 del 03/04/2019;

CONSIDERATO

- *che la mancata emissione di un'Ordinanza ex art. 191 D.lgs. 152/2006 da parte del Sindaco della Città Metropolitana di Palermo per assicurare una speciale forma di gestione comporterà il verificarsi dell'interruzione del servizio inerente la gestione della discarica di che trattasi, con la conseguente insorgenza di emergenze igienico-sanitarie, con nocumento per la salute pubblica e l'ambiente;*

RITENUTO CHE

- In assenza di urgenti provvedimenti assunti dalle competenti autorità sovracomunali, il Sindaco nella qualità di Autorità Sanitaria Locale ha il dovere di scongiurare l'ingenerarsi di gravi minacce all'ambiente nell'ambito del territorio comunale di competenza nonché nei comuni di cui ai al DDS n° 1290 del 29/09/2017 aggiornato con DDG n° 1591 del 07/12/2019 del competente Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

RITENUTO, ALTRESÌ,

- che ricorrono, nel caso di specie, i presupposti applicativi di un'ordinanza ai sensi dell'art. 191 D.lgs. 152/2006 da parte del Sindaco del Territorio sede dell'Impianto di IPPC;

VISTI

- ✓ la legge 07.08.1990, n. 241;
- ✓ l'articolo 15, comma 3 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- ✓ l'articolo 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ✓ l'articolo 54 comma 2 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ✓ l'articolo 191 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 152;
- ✓ la LR 9 del 08/04/2010 e s.m.i.;

Nella qualità di Autorità Sanitaria Locale e di Autorità Locale di Protezione Civile, in virtù delle norme superiormente epigrafate, in deroga agli artt. 15 e 19 comma 2 bis e comma 12 della LR 9/2010 e s.m.i.

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate anche se non materialmente trascritte, in via temporanea ed urgente, al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio e nocimento alla pubblica salute, nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico-sanitaria nel territorio comunale come segue:

- 1) la prosecuzione del servizio di gestione dell'impianto IPPC sito presso Contrada Balza di Cetta in Castellana Sicula – discarica per rifiuti non pericolosi indifferenziati per la durata dal **02/04/2019** all'**1/10/2019** e, comunque, non oltre il periodo di durata del permanere delle condizioni di contingibilità in premessa evidenziate per i comuni autorizzati dal DRAR di cui al DDS n° 1290 del 29/09/2017 aggiornato con DDG n° 1591 del 07/12/2019 nella quantità media giornaliera di 100 t/die e con le tariffe/tributo di conferimento vigente;
- 2) i processi di gestione devono essere conformi e nel pieno rispetto del contenuto del DDG AIA n° 385 del 09/06/2011 e successiva proroga nonché delle disposizioni di cui al DDS n° 1290 del 29/09/2017 aggiornato con DDG n° 1591 del 07/12/2019 del competente Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- 3) di nominare per il periodo indicato al precedente punto 1) ed alle relative condizioni, quale "Commissario straordinario" della Società Alte Madonie Ambiente S.p.A. – (Società in liquidazione gestione commissariale ex ATO Palermo 6) il **rag. Nasello Carmelo**, già Commissario liquidatore della stessa AMA S.p.A. affinché garantisca la continuità della gestione dell'impianto di che trattasi avvalendosi, in nome e per conto dei comuni soci

affendenti all'ex ATO Palermo 6 tra cui il comune di Castellana Sicula, così come disposto dall'assemblea Soci nella seduta del 01/04/2019, della struttura organizzativa in atto esistente (società d'ambito in liquidazione), nonché dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti attualmente utilizzati o gestiti a qualunque titolo dalla Società d'Ambito stessa e delle relative autorizzazioni, così da permettere la regolare prosecuzione della gestione dell'IPPC di che trattasi nelle more dell'individuazione del soggetto gestore nelle forme di legge;

- 4) dare atto che gli oneri derivanti da tale attività sono a carico dei comuni soci, per i quali dovrà essere istituita separata contabilità;
- 5) disporre l'esecuzione della presente ordinanza, nell'ambito delle rispettive competenze, a cura del rag. Nasello Carmelo, già Commissario liquidatore della stessa AMA S.p.A., nominato con la presente ordinanza quale Rappresentante legale dell'A.T.O. della Società Alte Madonie Ambiente S.p.A. - (Società in liquidazione gestione commissariale ex A.T.O. Palermo 6);
- 6) il compenso del commissario straordinario della società Alte Madonie Ambiente Spa (Società in liquidazione gestione commissariale ex ATO Palermo 6) sarà determinato dall'Assemblea dei Soci e non potrà essere superiore all'importo determinato dal D.A. dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n° 430 del 09/04/2014;
- 7) trasmettere copia della presente ordinanza al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero della Salute, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Regione Siciliana, all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, all'Assessorato Regionale all'Energia e ai Servizi di P.U., al Prefetto di Palermo, all'ASP di Palermo, all'ARPA di Palermo, ai Sindaci dei comuni di cui al DDS n° 1290 del 29/09/2017 aggiornato con DDG n° 1591 del 07/12/2019 del competente Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, al Presidente della SRR Palermo provincia Est per il tramite del commissario liquidatore dell'ex ATO PA 6, al Commissario Liquidatore e Straordinario di ATO Società Alte Madonie Ambiente S.p.A. - (Società in liquidazione gestione commissariale ex ATO Palermo 6);

AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo pretorio comunale o potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, per motivi di legittimità, entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione della presente all'Albo pretorio comunale.



Il Sindaco
Francesco Calderaro